



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 52 del 19/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI TRASPORTO PROTETTO

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **maggio** alle ore **12:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica. All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Assente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione, dall'art. 4, comma 3 lettera a), della legge 15/03/1997 n. 59 e dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in particolare, la seconda parte di quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Rilevato che:

- l'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 prevede che gli enti locali, e gli altri soggetti pubblici possono stipulare con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che tali convenzioni prevedano esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- dalla convenzione, pertanto, l'associazione non deve ottenere alcun profitto e dalla medesima non deve derivare alcun profitto per i volontari;

Visto che con la propria precedente Delibera di Giunta n. 28 del 21/03/2023 si è dato avvio alla procedura per manifestazione di interesse alla stipula di convenzione con ODV o APS del territorio per la gestione di attività di utilità sociale fino al 31/12/2024;

Richiamata la determina n. 141 del 29/03/2023 con oggetto: "Preso atto Avviso pubblico e relativa istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di Odv e Aps per la gestione dell'attività di trasporto protetto";

Preso atto che entro il termine fissato negli avvisi, 30/03/2023, sono pervenute n. 4 (quattro) richieste di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione di utilità sociale;

Preso atto della determina n. 162 del 03/04/2023 con la quale è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;

Dato atto che la commissione ha constatato la regolarità delle domande pervenute sotto elencate e ha quindi attribuito i punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione indicati negli avvisi:

GESTIONE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO PROTETTO	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO/DI PROMOZIONE SOCIALE	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Per le persone anziane sole residenti nelle frazioni di S. Antonio, Bancole, Montata Carra, Spinosa e Mantovanella del Comune di Porto Mantovano - periodo fino al 31/12/2024	<i>Auser Porto Mantovano Centro Solidarietà APS-ETS</i>	Punti 60
Per le persone con disabilità residenti nel territorio di S. Antonio, Bancole, Montata	<i>Centro Socio Ricreativo Bancole APS</i>	Punti 60

Carra, Spinosa e Mantovanella del Comune di Porto Mantovano - periodo fino al 31/12/2024		
Per le persone anziane sole e per le persone con disabilità residenti nel territorio di Soave - periodo fino al 31/12/2024	Centro sociale Anziani Soave APS	Punti 60
Per le persone con disabilità gravi residenti in tutto il Comune di Porto Mantovano - periodo fino al 31/12/2024	Porto Emergenza ODV	Punti 60

Ritenuto quindi di procedere ad approvare i quattro schemi di convenzione allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, composti da 12 articoli ciascuno;

Dato atto che per le convenzioni è previsto il riconoscimento all'Organizzazione o Associazione di un rimborso spese per un importo massimo quantificato in:

- Fino al 31/12/2023:

- 1 € 2.333,34 - Associazione *AUSER PORTO MANTOVANO CENTRO SOLIDARIETA' APS-ETS*;
- 2 € 9.916,67 - Associazione *CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE APS*;
- 3 € 8.750,00 - Associazione *CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS* ;
- 4 € 25.083,34 - Associazione *PORTO EMERGENZA O.D.V.*;

- Per l'anno 2024:

- 1 € 4.000,00 - Associazione *AUSER PORTO MANTOVANO CENTRO SOLIDARIETA' APS-ETS*;
- 2 € 17.000,00 - Associazione *CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE APS*;
- 3 € 15.000,00 - Associazione *CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS* ;
- 4 € 43.000,00 - Associazione *PORTO EMERGENZA O.D.V.*;

Dato atto che il presente provvedimento comporta la seguente prenotazione di spesa:

- per l'anno 2023 conferma la prenotazione di spesa già assunta con Delibera di Giunta n. 28/2023 rideterminando l'imputazione come segue:
 - per € 28.291,66 disponibili sul cap. 120460230 "Contributi per attività sociali" (prenotazione impegno 773/2023);
 - per € 17.791,69 sul cap. 119200189 "Assistenza ai diversamente abili" del Bilancio 2023;
- per l'anno 2024 conferma la prenotazione di spesa già assunta con Delibera di Giunta n. 28/2023 di € 79.000,00 sul cap. 120460230 "Contributi per attività sociali" del Bilancio 2024;

DELIBERA

- 1 **Di approvare** per i motivi indicati in premessa, gli schemi di convenzione composti da 12 articoli ciascuna, con le Organizzazioni di Volontariato di Porto Mantovano:
 - "*Auser Porto Mantovano Centro Solidarietà APS-ETS*",
 - "*Centro Socio Ricreativo Bancole APS*",

- “*Centro sociale Anziani Soave APS*”
- *Porto Emergenza ODV*

relative alla gestione di attività di trasporto protetto fino al 31/12/2024, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

2) **Di dare atto** che per le convenzioni è previsto il riconoscimento all’Organizzazione o Associazione di un rimborso spese per un importo stimato in:

- Fino al 31/12/2023:

- 1) € 2.333,34 - Associazione *AUSER PORTO MANTOVANO CENTRO SOLIDARIETA’ APS-ETS*;
- 2) € 9.916,67 - Associazione *CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE APS*;
- 3) € 8.750,00 - Associazione *CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS* ;
- 4) € 25.083,34 - Associazione *PORTO EMERGENZA O.D.V*;

- Per l’anno 2024:

1. € 4.000,00 - Associazione *AUSER PORTO MANTOVANO CENTRO SOLIDARIETA’ APS-ETS*;
2. € 17.000,00 - Associazione *CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE APS*;
- 3) € 15.000,00 - Associazione *CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS* ;
- 4) € 43.000,00 - Associazione *PORTO EMERGENZA O.D.V*;

3) **Di dare atto** che il presente provvedimento comporta la seguente prenotazione di spesa:

- per l’anno 2023 conferma la prenotazione di spesa già assunta con Delibera di Giunta n. 28/2023 rideterminando l’imputazione come segue:
 - per € 28.291,66 disponibili sul cap. 120460230 “Contributi per attività sociali” (prenotazione impegno n.773/2023);
 - per € 17.791,69 sul cap. 119200189 “Assistenza ai diversamente abili” del Bilancio 2023;
 - per l’anno 2024 conferma la prenotazione di spesa già assunta con Delibera di Giunta n. 28/2023 di € 79.000,00 sul cap. 120460230 “Contributi per attività sociali” del Bilancio 2024;
- 4) **Di dare mandato** al Responsabile dell’Area Servizi Sociali per adottare tutti i provvedimenti conseguenti e necessari per la sottoscrizione delle convenzioni in parola con le Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale di Porto Mantovano sopra elencate.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA'
SOCIALE ONLUS" PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PROTETTO PER LE
PERSONE ANZIANE SOLE RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI S. ANTONIO, BANCOLE,
MONTATA CARRA, MANTOVANELLA E SPINOSA DEL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO – FINO AL 31.12.2024**

L'anno duemilaventitre addì del mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Puttini

E

l'Associazione denominata "Auser Insieme Centro di Solidarietà Sociale Onlus" di seguito denominata Associazione, codice fiscale 93028400203, rappresentata dalla Sig.ra Bruna Ferrarini nata a Mantova il 15/03/1964 in qualità di legale rappresentante della Associazione con sede legale in Porto Mantovano, Via Gramsci 1, costituita in data 01/01/2002 iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 13/05/2011 con decreto n°90, nell'apposita sezione F per le APS);

premesse

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2023 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 141 del 29/03/2023 si sono pubblicati gli Avvisi Pubblici e le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Porto Mantovano;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 162 del 03/04/2023 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata AUSER INSIEME CENTRO DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di trasporto protetto rivolto a persone anziane sole, deambulanti con priorità riservata a quelle con età pari o superiori ai sessantacinque anni, residenti nelle frazioni di S. Antonio, Bancole, Montata Carra, Mantovanella e Spinosa Comune di Porto Mantovano, che necessitano di:

- accompagnamento, entro il raggio di 15 km, per accedere a servizi sanitari (visite mediche specialistiche nonché esami diagnostici, cicli terapeutici o cicli di terapia riabilitativa), presso presidi ospedalieri, ambulatori, residenze sanitarie assistenziali (case di riposo), centri diurni etc.;
- accompagnamento presso i seggi elettorali durante le consultazioni elezioni politiche, europee amministrative e referendum;

Eventuali altre richieste di trasporto e casi particolari verranno valutati con l'Amministrazione.

Il servizio di accompagnamento può essere effettuato, sia in forma collettiva che individuale, secondo le esigenze e la destinazione. Il servizio dovrà essere effettuato nelle fasce orarie concordate con l'Ufficio Segreteria dei Servizi Sociali del Comune.

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato fino al 31/12/2023 è pari a € 2.333,34 e per l'anno 2024 è pari a € 4.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6

DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 dalla stipula della convenzione.

ART. 7

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART.8 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11
RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).
Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Anna Puttini

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIO RICREATIVO BANCOLE" PER
LA GESTIONE DI TRASPORTO PROTETTO PER LE PERSONE CON DISABILITA'
RESIDENTI NELLE FRAZIONI DI S. ANTONIO, BANCOLE, MONTATA CARRA,
MANTOVANELLA E SPINOSA DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO – FINO AL
31.12.2024**

L'anno duemilaventitre addì del mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Puttini

E

l'Associazione di Promozione Sociale "Centro Socio ricreativo di Bancole APS" socia del circuito ANCESCAO di seguito denominata Associazione- codice fiscale 93028400203, rappresentata dal Sig. Zambelli Giancarlo nato a Rodigo (MN) il 28/04/1952 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto Mantovano, Via Montessori 20/B, costituita in data 01/01/1986 iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 20/04/2009 con decreto n°53;

premesse

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2023 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 141 del 29/03/2023 si sono pubblicati gli Avvisi Pubblici e le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Porto Mantovano;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 162 del 03/04/2023 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

- In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata “Centro Socio ricreativo di Bancole”, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di trasporto protetto rivolto a persone con disabilità residenti nelle frazioni di S. Antonio, Bancole, Montata Carra, Mantovanella e Spinosa del Comune di Porto Mantovano, dal loro domicilio al Centro Socio Educativo di Roverbella (MN) e al Centro Socio Educativo “2 puntozero” di Porto Mantovano e viceversa;

- Eventuali altre richieste di trasporto e casi particolari verranno valutati con l'Amministrazione;

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato fino al 31/12/2023 è pari a € 9.916,67 e per l'anno 2024 è pari a € 17.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6

DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 dalla stipula della convenzione.

ART. 7

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9

RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10

CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11

RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12

SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Anna Puttini

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PROTETTO PER LE PERSONE ANZIANE SOLE
E PER PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DI SOAVE FINO AL
31.12.2024.**

L'anno duemilaventitre addìdel mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Puttini

E

l'Associazione "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS " aderente ad Ancescao di seguito denominata Associazione, codice fiscale 93022170208, rappresentata dal Sig. Previdi Roberto, nato a Porto Mantovano il 07/04/1956 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto Mantovano, Via Martiri della Libertà 97, iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova.) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 03/11/2008 con decreto n°37, nell'apposita sezione F per le APS

premessso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2023 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 141 del 29/03/2023 si sono pubblicati gli Avvisi Pubblici e le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Porto Mantovano;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 162 del 03/04/2023 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio nell'attività di trasporto protetto, entro il raggio di 15 km, di residenti nella località di Soave:

- a) Persone con disabilità dal loro domicilio al Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) di Roverbella (MN);

- b) Persone anziane che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata verso Istituti geriatrici, luoghi di cura e centri di riabilitazione;

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

Eventuali altre richieste di trasporto e casi particolari verranno valutati con l'Amministrazione.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato fino al 31/12/2023 è pari a € 8.750,00 e per l'anno 2024 è pari a € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6 DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 dalla stipula della convenzione.

ART. 7 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Anna Puttini

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PORTO EMERGENZA ODV" DI
TRASPORTO PROTETTO PER LE PERSONE CON DISABILITA' GRAVI RESIDENTI
IN TUTTO IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO – FINO AL 31.12.2024**

L'anno duemilaventitre addìdel mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Puttini

E

l'Associazione "Porto Emergenza ODV", di seguito denominata "Associazione", nella persona del suo Presidente Guandalini Paolo, nato a Mantova il 16/11/1970 e residente a Porto Mantovano (MN) in via G. Puccini 84 (cod. fisc. GNDPLA70S16E897S) cod. fiscale Associazione : 01653500205.

premessso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2023 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 141 del 29/03/2023 si sono pubblicati gli Avvisi Pubblici e le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Porto Mantovano;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 162 del 03/04/2023 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata PORTO EMERGENZA, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio di attività di trasporto protetto di persone con disabilità gravi dal loro domicilio:

- all'Istituto Casa del Sole di San Silvestro di Curtatone e al Centro Socio Educativo di Mantova "Valentini" MN e viceversa. Il servizio si dovrà svolgere seguendo il calendario di apertura delle strutture.
- Ai vari Istituti scolastici delle scuole superiori di Mantova;

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale sono di proprietà dell'Associazione.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

Qualora dovessero sorgere necessità di accompagnamenti/trasporto di utenti disabili presso centri diurni o centri socio-educativi l'Associazione si impegna ad eseguire il servizio previa intese con l'Amministrazione Comunale.

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato fino al 31/12/2023 è pari a € 25.083,34 e per l'anno 2024 è pari a € 43.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6

DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 dalla stipula della convenzione.

ART. 7

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8

RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di

_____, numero _____ in data
_____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell' Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Anna Puttini

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI
TRASPORTO PROTETTO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 10/05/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI TRASPORTO PROTETTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 11/05/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 52 del 19/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI TRASPORTO PROTETTO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **23/05/2023** e sino al **07/06/2023** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 23/05/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 52 del 19/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI TRASPORTO PROTETTO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **23/05/2023** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **03/06/2023**

Porto Mantovano li, 06/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)